

Codice A1618A

D.D. 16 luglio 2024, n. 568

**L.R. n. 4/2009 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Unione Montana Valle Stura P.Iva omissis- Intervento selvicolturale nel Comune di Demonte- Istanza n. 2024/7157.**



**ATTO DD 568/A1618A/2024**

**DEL 16/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.R. n. 4/2009 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Unione Montana Valle Stura P.Iva *omissis*- Intervento selvicolturale nel Comune di Demonte– Istanza n. 2024/7157

1. **PREMESSO CHE** in data 24/06/2024 è stata presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – dall'Unione Montana Valle Stura, la domanda n. 2024/7157 – assunta al Protocollo n. 113859, per l'esecuzione di un taglio intercalare (diradamento per la conversione all'alto fusto) su bosco di proprietà pubblica;
2. **VISTA** la nota prot. n. 00120218 del 04/07/2024 con cui il Settore scrivente ha avviato il procedimento;
3. **VISTI** gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
  - relazione tecnico-forestale;
  - cartografie (ctr, ortofoto, catastale, carta forestale);
4. **DATO ATTO CHE**, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, secondo quanto riportato nel verbale di istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, che si conserva agli atti;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

*determina*

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  
B. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., l'Unione Montana Valle Stura (P.Iva 03566610048), all'esecuzione degli interventi selvicolturali nel Comune di Demonte, in destra orografica del Torrente Stura, così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate.

1. Le superfici di intervento sono individuate catastalmente come di seguito riportato: Comune di Demonte, Fg. 24, mappale n. 9..
2. La superficie complessiva di intervento autorizzabile è pari a 13,9438 ha, interessata da Faggete.
3. Il volume di legname che potrà essere prelevato con l'intervento è pari a ca. 1.450 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante.
4. Le aree campione che in base al progetto si prevede di individuare prima dell'inizio dei lavori dovranno avere una superficie di circa 1.000 mq e in ogni caso si dovrà avere cura di determinare aree adeguatamente estese, in modo che le stesse risultino rappresentative dell'intero soprassuolo su cui verrà effettuato l'intervento.
5. In aggiunta alla pianta centrale di ciascuna area campione, dovranno essere contrassegnate anche le piante presenti ai vertici.
6. Il taglio di avviamento proposto, potrà essere effettuato su singoli alberi nel caso in cui i rilasci siano caratterizzati da coefficiente di snellezza minore o uguale a 80, in caso contrario si dovrà procedere per gruppi, al fine di garantire la stabilità del soprassuolo residuo.
7. I gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire il più possibile una copertura omogenea, al fine di non incidere in modo significativo sul paesaggio.
8. Al termine dell'intervento dovrà essere garantita una copertura minima non inferiore al 50%.
9. Si ritiene opportuno che vengano individuati e contrassegnati alcuni esemplari (1 pianta viva e 1 pianta morta, se presente, ogni 0,50 ha), da mantenere a tempo indefinito, ai fini della conservazione della biodiversità.
10. Nelle fasi di abbattimento, concentramento ed esbosco non dovranno essere arrecati danni alle piante da rilasciare, al sottobosco e al suolo.
11. I lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5).

12. Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.
13. Ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovranno essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si dovranno osservare le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'art. 10 della L.r. n. 15/2018. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua.
14. A conclusione dell'intervento dovranno essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate, secondo i disposti dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Forestale:
  - ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
  - sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
  - per le vie di esbosco per mezzi meccanici: chiusura e protezione degli accessi; realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.
15. Relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, qualora previste, dovrà inoltre provvedersi, sempre in fase di chiusura del cantiere, al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.
16. Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..
17. Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

C. DI STABILIRE CHE il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

C. DI STABILIRE CHE l'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

C. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Richiedente, al Comune di Demonte e al Nucleo Carabinieri Forestale di Demonte.

C. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

C. Di DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

**IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)**  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo